

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 12 maggio 1988, con la quale la «Assicuratrice danni S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 30 gennaio 1990, n. 000131, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla Società anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La «Assicuratrice danni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. aeromobili; r.c. generali; perdite pecuniarie di vario genere.

La suddetta impresa è altresì autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa nei rami: credito e cauzione.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 1990.

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;

Decreta:

È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;

il «contenitore-distributore» deve essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

il «contenitore-distributore» deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla

metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;

devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;

il «contenitore-distributore» deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;

in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di «tipo approvato» dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;

gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;

il «contenitore-distributore» deve essere trasportato scarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A1473

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 marzo 1990.

Misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 20 luglio 1989 e 25 ottobre 1989 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Visti i risultati parziali degli studi conferiti all'Icrap, Irpem ed Acquastudio con propri decreti in data 11 ottobre 1989;

Ritenuta la necessità di salvaguardare la consistenza degli stocks di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette in attesa della entrata in vigore del piano triennale della pesca 1991-93 in cui il divieto di uso delle reti pelagiche derivanti dovrà essere introdotto nel quadro di un programma che preveda tutte le misure tecniche, sociali e finanziarie di riconversione della predetta attività;

Considerata la possibilità di limitare ulteriormente gli inconvenienti della pesca con reti pelagiche derivanti mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), per «provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti»;

Considerata la necessità di assumere nello stesso tempo tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire alla definizione di un regolamento in materia di politica comune della pesca per il bacino del Mediterraneo, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea e generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada;

Ritenuta la opportunità di verificare, attraverso lo studio affidato all'Icrap sulla tecnologia delle reti derivanti, l'efficacia, anche con riferimento al rapporto costi-benefici, della misura tecnica concernente la calata dell'attrezzo ad una profondità tale per cui il margine superiore di esso sia ad almeno quattro metri sotto la superficie del mare;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ciascuna imbarcazione, munita di licenza di pesca con sistema «rete da posta derivante» per la pesca del pesce spada, è consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) maglie di apertura non inferiore a 320 millimetri di lunghezza;

b) altezza non superiore a 35 metri;

c) lunghezza non superiore a 5 miglia marine per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e a 1,5 miglia marine per la pesca locale;

d) segnale recante l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione apposto su ciascuno dei due galleggianti situati alle estremità dell'attrezzo ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639.

Art. 2.

1. La distanza tra le reti di cui al precedente art. 1, non può essere inferiore a 1,5 miglia né all'atto della calata, né in qualsiasi momento dell'attività di pesca.

2. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima stabilisce, con propria ordinanza, zone di mare in cui è